

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport
AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi per la promozione
degli strumenti di partecipazione istituzionale
delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale

Art. 1 Finalità

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale", la Regione Lazio promuove interventi tesi a favorire la partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, con il diretto coinvolgimento dei giovani (14-25 anni), delle ragazze e dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado e delle bambine e dei bambini frequentanti la scuola primaria, per facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale.

Tali contributi sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell'istituzione e della gestione:

- dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani,
- dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi,
- dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini,

d'ora in poi denominati rispettivamente Consigli dei Giovani, Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e Consigli delle Bambine e dei Bambini.

I contributi di cui al presente Avviso sono concessi esclusivamente per progetti inerenti all'istituzione e alla gestione dei Consigli Comunali/Municipali dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini, elaborati nel rispetto della *ratio* della legge regionale di riferimento.

Art. 2

Soggetti beneficiari dei contributi

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso i Comuni, in forma singola o associata, e i Municipi della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Art. 3

Entità dei contributi

Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente Avviso ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii, per l'annualità 2022, sono pari a complessivi € 100.000,00 (euro centomila/00), stanziati sul capitolo del bilancio regionale U0000R31930 dell'esercizio finanziario 2022.

L'entità dell'importo concedibile è pari a € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della domanda, secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

Gli importi massimi dei contributi, riconoscibili per ogni singola richiesta sono pari a:

- € 6.000,00 (euro seimila/00), per l'istituzione dei Consigli dei Giovani,
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00), per la gestione dei Consigli dei Giovani,
- € 3.000,00 (euro tremila/00), per l'istituzione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi,
- € 2.000,00 (euro duemila/00), per la gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi,
- € 3.000,00 (euro tremila/00), per l'istituzione Consigli delle Bambine e dei Bambini,
- € 2.000,00 (euro duemila/00), per la gestione dei Consigli delle Bambine e dei Bambini.

I contributi, ripartiti in egual misura per finanziare le richieste di nuove istituzioni dei Consigli e la gestione di quelli già operanti, sono concessi nei limiti dello stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio regionale, nel modo che segue:

- ai Consigli dei Giovani è destinato il 70% del suddetto stanziamento;
- ai Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi è destinato il 15% del suddetto stanziamento;
- ai Consigli delle Bambine e dei Bambini è destinato il restante 15% del suddetto stanziamento.

Art. 4

Presentazione delle domande

La domanda di contributo per le spese necessarie ai fini dell'Istituzione o della Gestione dei Consigli dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica di cui all'Allegato 2, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it alla pagina <https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/consiglio-giovanili>, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente comunale/municipale.

I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 del presente allegato, possono presentare distinte domande di contributo per le diverse tipologie di Consigli (Giovani, Ragazzi, Bambini) utilizzando per **ciascuna domanda** i moduli di riferimento specifici.

Per quanto riguarda le domande per la **gestione** di ciascuna delle tipologie previste di Consigli giovanili queste sono ammesse solo previa istituzione a livello regionale della medesima tipologia di Consiglio nelle precedenti annualità. Non è pertanto possibile presentare domanda per istituzione e gestione del medesimo Consiglio comunale/municipale nella medesima annualità.

Ciascuna domanda deve essere inoltrata **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)**, al seguente indirizzo: serviziocivileregionale@regione.lazio.legalmail.it

La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7 e deve riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. Avviso pubblico 2022, per la concessione di contributi per la promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".

L'amministrazione regionale non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali ritardi o disguidi informatici, né della mancata ricezione, da parte dei destinatari, di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o incomprendibilità dei dati anagrafici o dell'indirizzo riportati nell'istanza.

Art. 5

Termine di presentazione delle domande

A pena di esclusione, il termine di presentazione della domanda di contributo **decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURL e scade entro e non oltre le ore 17,00 del 7° giorno successivo alla suddetta pubblicazione.**

Art. 6

Cause di esclusione delle domande

Saranno escluse le domande:

- pervenute oltre il previsto termine all'art. 5;
- presentati da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2;
- pervenute tramite una procedura differente da quella indicata all'art.4;
- riguardanti richieste di contributo con finalità e per interventi non coerenti o non pertinenti con quanto indicato all'art. 1 del presente Avviso;
- prive di copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'ente comunale/municipale.
- prive di sottoscrizione della domanda di contributo da parte del legale rappresentante dell'ente comunale/municipale.

Art. 7

Contenuto della domanda e documentazione a corredo

Le domande di contributo sono presentate conformemente alla modulistica di cui all'Allegato 2, (Modelli A, B, C e D).

A pena di inammissibilità, ad ogni domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere **allegata** la seguente documentazione:

- a) **per l'istituzione del Consiglio dei Giovani**
 - atto formale di istituzione;

- apposito Regolamento,
entrambi da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale/municipale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale/municipale ratificata dal Consiglio comunale/municipale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale;
- b) **per l'istituzione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini**
 - atto formale di istituzione;
 - apposito Regolamento,
entrambi da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale/municipale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale/municipale ratificata dal Consiglio comunale/municipale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale,
 - intesa con le istituzioni scolastiche di riferimento (scuola secondaria di primo grado), da adottarsi mediante formale atto di adesione delle stesse al progetto.
- c) **per la gestione del Consiglio dei Giovani**
 - adozione di un programma di attività annuale;
 - adozione di un preventivo delle spese,
entrambi da adottarsi con deliberazione del Consiglio dei Giovani ratificata dall'Amministrazione comunale/municipale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;
- d) **per la gestione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini**
 - adozione di un programma di attività annuale;
 - adozione di un preventivo delle spese,
entrambi da adottarsi con deliberazione di Giunta comunale/municipale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;

Alla scadenza naturale del Consiglio dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini, ovvero in caso di prolungata inattività dello stesso, si può procedere al rinnovo del Consiglio mediante domanda di gestione, specificando che trattasi di rinnovo, alla quale allegare a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- copia conforme dell'atto di istituzione del Consiglio, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale, e dell'apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l'atto istitutivo;
- preventivo delle spese relative alle procedure elettorali per rinnovo, da adottarsi con Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 8

Istruttoria e valutazione delle domande

Previa istruttoria formale condotta dall'Area competente, ai fini della valutazione delle domande e della conseguente formazione della graduatoria, con relativa attribuzione degli importi dei contributi agli enti beneficiari utilmente collocati, si procede come segue:

a) **per l'istituzione del Consiglio dei Giovani**

Sono concedibili un massimo di punti 5 o 6 (per le unioni di Comuni) a seguito della trasmissione di idonea documentazione comprovante:

- la formale istituzione del Consiglio (punti 1);
- l'indizione formale delle elezioni (punti 1);
- l'adozione del relativo preventivo delle spese inerenti alle procedure elettorali (punti 1);
- l'indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale/municipale per lo svolgimento delle attività del Consiglio, e/o la presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune/Municipio interessato (punti 1);
- lo stanziamento, sul bilancio comunale/municipale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti all'istituzione del Consiglio, impegnata nell'ultimo bilancio approvato (punti 1);
- l'unione formale, ove prevista, di più Comuni/Municipi, con indicazione del

Comune/Municipio capofila (punti 1).

b) per la gestione del Consiglio dei Giovani

Sono concedibili un massimo di punti 5 a seguito della trasmissione di idonea documentazione comprovante:

- l'adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio e ratificato dall'Amministrazione comunale/municipale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari (punti 1);
- l'adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale, ovvero preventivo delle spese relative alle procedure elettorali **per rinnovo del Consiglio medesimo**, da adottarsi con Deliberazione di Giunta comunale (punti 1);
- l'indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale/municipale per lo svolgimento delle attività del Consiglio, e/o la presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato (punti 1);
- la trasmissione, unitamente alla domanda di richiesta di contributo, di una relazione annuale sullo stato della condizione giovanile e delle politiche giovanili nel territorio di riferimento, relativa all'anno precedente (punti 1);
- lo stanziamento, sul bilancio comunale/municipale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti all'attuazione del programma annuale di attività del Consiglio dei Giovani, impegnata nell'ultimo bilancio approvato (punti 1);

c) per l'istituzione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Sono concedibili un massimo di punti 3 a seguito della trasmissione di idonea documentazione comprovante:

- la formale istituzione del Consiglio (punti 1);
- l'indizione delle elezioni scolastiche (punti 1);
- la formale adesione delle istituzioni scolastiche di riferimento (punti 1).

d) per la gestione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Sono concedibili un massimo di punti 2 a seguito della trasmissione di idonea documentazione comprovante:

- l'adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione di Giunta comunale/municipale (punti 1);
- l'adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale, ovvero preventivo delle spese relative alle procedure elettorali **per rinnovo del Consiglio medesimo**, da adottarsi con Deliberazione di Giunta comunale (punti 1);

Art. 9

Tipologie di spesa

Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di progetto sono le seguenti:

a) per l'istituzione del Consiglio dei Giovani

- a.1) spese inerenti alle procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale, comunicazione digitale);
- a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale/municipale dell'istituzione del Consiglio;
- a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole);
- a.4) spese inerenti alla costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali, nella misura massima del 15% del finanziamento;
- a.5) spese inerenti all'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio, nella misura massima del 50% del finanziamento;
- a.6) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce

- per stampanti, materiali di cancelleria), nella misura massima del 20% del finanziamento.
- b) **per la gestione del Consiglio dei Giovani**
- b.1) spese inerenti all'attuazione del programma annuale di attività presentato;
- b.2) spese inerenti all'acquisto, alla manutenzione o al rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio, nella misura massima del 30% del finanziamento.
- b.3) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria), nella misura massima del 20% del finanziamento.
- c) **per l'istituzione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini**
- c.1) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell'istituzione del Consiglio (opuscoli, materiale divulgativo);
- c.2) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole);
- c.3) spese inerenti all'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio, nella misura massima del 50% del finanziamento;
- c.4) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria), nella misura massima del 20% del finanziamento.
- d) **per la gestione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini**
- d.1) spese inerenti all'attuazione del programma annuale di attività;
- d.2) spese inerenti all'acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio, nella misura massima del 50% del finanziamento;
- d.3) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria), nella misura massima del 30% del finanziamento.

Le voci di spesa non coerenti con le tipologie sopra indicate sono considerate inammissibili.

Non sono in alcun modo ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese inerenti al pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini, ovvero di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne;
- utenze e canoni di locazione.

Art. 10 Formazione della graduatoria

A seguito dell'istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di sei graduatorie distinte, relative alle corrispondenti tipologie.

A parità di punteggio, precede in graduatoria l'ente richiedente con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in sede di domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il dato verrà acquisito sul sito istituzionale dell'ISTAT www.istat.it.

La graduatoria sarà pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 Erogazione dei contributi

I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso verranno erogati con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo, a titolo di acconto, all'atto dell'approvazione delle graduatorie dei beneficiari;
- il restante 50%, a titolo a saldo, a seguito di congrua rendicontazione delle spese sostenute.

Su domanda dell'ente comunale/municipale interessato, fondata su giustificati motivi, la Regione Lazio ha la facoltà di prorogare il termine stabilito per la presentazione della rendicontazione di cui al successivo articolo.

Art. 12

Rendicontazione dei contributi

La rendicontazione dei contributi regionali concessi per i Consigli dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi e delle Bambine e dei Bambini, redatta conformemente ai relativi schemi di cui al presente Avviso (Modelli A, B, C e D), deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dall'erogazione dell'acconto e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda ed effettivamente sostenute. Ai fini dell'erogazione del saldo, la rendicontazione deve contenere:

- la copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute;
- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune/Municipio, riportanti la dicitura che le spese sostenute dall'Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato, con riferimento all'annualità di presentazione della domanda.

Il contributo effettivamente liquidabile ammonta a quello regolarmente rendicontato, pertanto saranno liquidate solo le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In caso contrario, si procederà a proporzionale riduzione del contributo inizialmente concesso e conseguente recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso.

Con riferimento alla rendicontazione prodotta, la struttura regionale competente può provvedere a richiedere eventuali precisazioni o integrazioni.

Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate nonostante la suddetta richiesta, il contributo è liquidato prendendo in considerazione le sole spese ammissibili regolarmente rendicontate.

Art. 13

Revoca dei contributi

Si procede alla revoca totale o parziale del finanziamento regionale concesso e al recupero delle somme erogate, qualora venga realizzata un'iniziativa difforme dal progetto finanziato, ovvero che non rientri nella *ratio* della LR n. 20/2007.

Qualora l'iniziativa non possa più essere realizzata per cause di forza maggiore e per giustificati motivi, l'Ente comunale/municipale dovrà preventivamente presentare formale richiesta di adeguamento del progetto, che sarà oggetto di opportuna valutazione da parte della competente struttura regionale.

Nello specifico, si procede alla revoca totale o parziale del contributo regionale concesso e al recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l'istituzione del Consiglio

- mancata istituzione entro 12 (dodici) mesi dall'erogazione dell'acconto del contributo concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente art. 12;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente art. 9.

b) per la gestione del Consiglio

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale entro 12 (dodici) mesi dall'erogazione dell'acconto del contributo concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente art. 12;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente art. 9.

Art. 14
Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
- sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione Consiglio dei Giovani www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/consiglio-giovani
- sulla home page del sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione Notizie e nella sezione Bandi e Avvisi, per la durata di giorni 7 (sette) a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.